

ITCOLD

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE

Recapiti: Via dei Crociferi, 44
00187 ROMA, ITALIA
ph.: 0039.066798471
fax: 0039.066781371
e-mail: info@itcold.it

PRESENTAZIONE

L'Italia è stata fra i paesi che hanno partecipato, a Parigi nel 1928, alla ideazione della Commissione Internazionale delle Grandi Dighe ICOLD-CIGB (<http://www.icold-cigb.org>).

Nel 1936 ha poi formalizzato la propria adesione con la costituzione del Comitato Nazionale Italiano, dapprima sotto l'egida del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio Dighe, ed in seguito, a partire dal 1984, come associazione culturale e scientifica di diritto privato, senza scopo di lucro.

I fini dell'associazione sono indicati nell'allegato Statuto che illustra anche l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita un'associazione tra esperti e studiosi delle discipline tecniche, economiche e giuridiche riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta ed opere assimilabili che viene denominata "Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe", con sede in Roma, che assume il compito di

rappresentanza dell'Italia nella Commissione Internazionale delle Grandi Dighe (International Commission on Large Dams - Commission Internationale des Grands Barrages), con sede in Parigi attualmente 151, Boulevard Haussmann.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione

L'associazione ha carattere culturale e scientifico e non ha fini di lucro. Essa si propone di svolgere, promuovere ed agevolare lo studio dei problemi tecnici, economici e giuridici concernenti i temi di cui all'art. 1 e diffonderne i risultati anche all'estero nonché di partecipare all'attività della Commissione di cui all'art. 1.

Art. 3 - Soci del Comitato

Possono far parte del Comitato persone fisiche (soci individuali) persone giuridiche, associazioni che esercitano attività di studio, progettazione e/o costruzione (soci collettivi) attivi nei settori di interesse dell'associazione definiti dall'art. 2, Amministrazioni Pubbliche e/o dello Stato interessate alla materia che esercitano attività di supervisione ed enti pubblici o società private proprietari o gestori di dighe (soci sostenitori).

Ogni socio collettivo o sostenitore può chiedere che, oltre al rappresentante, per ogni dieci quote sociali o frazioni superiori a cinque versate a norma del successivo art. 8, una persona da essa designata venga ammessa come socio individuale senza obbligo di versamento della relativa quota sociale, ed alle condizioni e nei modi di cui al successivo art. 4.

Le Amministrazioni Pubbliche e dello Stato interessate alla materia godranno di particolari condizioni di ammissione e partecipazione.

Art. 4 - Domanda di adesione - Ammissione

Per essere ammessi al Comitato occorre presentare apposita domanda accompagnata da un elenco dei titoli dimostrativi dell'attività svolta dal richiedente nei settori di interesse del Comitato stesso.

Le Amministrazioni Pubbliche e dello Stato interessate sono esentate dal presentare l'elenco dei titoli dimostrativi.

Sull'accettazione delle domande delibera in modo inappellabile e con voto segreto il Presidente unitamente ai due Vice-Presidenti di cui al successivo art. 14.

Art. 5 - Obblighi dei soci - Durata dell'associazione

L'adesione al Comitato comporta l'obbligo di osservanza del presente statuto, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che saranno adottati dagli Organi competenti.

L'adesione ha la durata di un triennio e si intenderà rinnovata tacitamente di triennio in triennio se non verrà data disdetta con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali ed in particolare a ricevere eventuali pubblicazioni prodotte o finanziate dal Comitato e le comunicazioni sociali.

Il numero di copie di tali pubblicazioni che saranno da distribuire ai soci collettivi o sostenitori sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Presidenza.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei limiti e nei modi indicati nell'art. 5;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio di Presidenza con maggioranza dei due terzi dei suoi membri a carico di quei soci, individuali, collettivi o sostenitori, che siano incorsi nell'inosservanza degli obblighi previsti del presente Statuto o da successive deliberazioni o che comunque non abbiano più interesse ai problemi che costituiscono lo scopo dell'associazione.

Art. 8 - Quote associative

Le quote annuali da corrispondersi dai soci individuali vengono fissate dal Consiglio di Presidenza.

I soci collettivi dovranno corrispondere annualmente un contributo associativo costituito da 15 (quindici) quote individuali ed inoltre una quota individuale per ogni due grandi dighe progettate o costruite negli ultimi dieci anni, mentre lo stesso Consiglio di Presidenza determinerà le quote che dovranno essere versate dai Soci

Sostenitori, anche in funzione del numero delle dighe gestite.

Nessuna quota dovrà essere corrisposta dai soci individuali di cui al 2° comma dell'art. 3 e dai soci onorari di cui all'art. 13 lettera i.

Le quote annuali relative alle Amministrazioni Pubbliche e/o dello Stato, di cui all'art. 3, verranno stabilite all'atto dell'accettazione del socio da parte del Consiglio di Presidenza.

Art. 9 - Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente
- d) i Vice-Presidenti
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori
- g) il Comitato Scientifico.

Art. 10 - Assemblea - Composizione - Convocazione

L'assemblea è costituita da tutti i soci individuali e dai rappresentanti, o loro supplenti designati, uno per ciascuno dai soci collettivi o sostenitori, tra le persone che esercitino nell'ambito degli enti, aziende o società, le attività indicate nel precedente art. 3.

Ciascun socio individuale può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio individuale che non sia membro del Consiglio di Presidenza.

Le deleghe ammissibili, conferite ai singoli soci individuali, non possono superare il numero di tre.

I rappresentanti dei soci collettivi o sostenitori non possono ricevere deleghe da soci individuali e da altri collettivi o sostenitori.

In sede di assemblea ciascun socio collettivo o sostenitore ha diritto ad un numero di voti, espressi dal rappresentante o dal supplente designato, pari alla metà del numero delle quote sociali complessivamente versate (con arrotondamento in più) a norma

dell'art. 8.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno entro il 30 aprile ed in via straordinaria quando egli lo ritenga opportuno o necessario.

L'assemblea è pure convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta di tanti soci che nel complesso rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci o su richiesta del Consiglio di Presidenza.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno nonché della data, ora e luogo dell'adunanza, tanto in prima quanto in seconda convocazione. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) di impartire direttive generali per l'attività del Comitato;
- b) di approvare il preventivo annuale delle spese e il rendiconto economico-finanziario;
- c) di eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza nonché i componenti del Collegio dei Revisori;
- d) di apportare eventuali modifiche al presente Statuto;
- e) di deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 12 - Consiglio di Presidenza - Composizione - Funzionamento

Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di 15 membri fino ad un massimo di 23 membri eletti a norma del comma c) dell'art. 11 tra i soci individuali e i rappresentanti dei soci collettivi o sostenitori designati a norma del precedente art.

10. Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Quattro seggi del Consiglio di Presidenza sono riservati ai rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio di Presidenza dura in carica un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta almeno cinque membri del Consiglio stesso. La riunione é valida solo quando interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

I Soci Onorari di cui al successivo art. 13 lettera i) nonché i membri del Comitato Scientifico hanno facoltà di intervenire nelle sedute del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) di eleggere fra i suoi membri, nella sua prima riunione, il Presidente, due Vice-Presidenti ed il Tesoriere;
- b) di provvedere per l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) di provvedere alla gestione del Comitato promuovendo ed attuando le iniziative ed i provvedimenti ritenuti utili al conseguimento degli scopi previsti dal presente statuto;
- d) di presentare il preventivo annuale delle spese ed il rendiconto economico-finanziario;
- e) di deliberare sui criteri di ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 4;
- f) di stabilire le quote annuali da corrisponderci dai soci individuali e collettivi e dai soci sostenitori sia privati che costituiti da Amministrazioni Pubbliche e/o dello Stato, determinando altresì le eventuali particolari condizioni di partecipazione al Comitato;

- g) di nominare i membri del Comitato Scientifico
- h) di costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro per lo studio di particolari problemi attinenti agli scopi del Comitato.
- i) di ammettere come soci onorari personalità della scienza e della tecnica che svolgano o abbiano svolto attività di studio, progettazione, costruzione ed esercizio nei settori di interesse del Comitato definiti dall'art. 2 o in settori affini

Art. 14 - Presidente

Il Presidente cura l'attività e lo sviluppo del Comitato e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del Comitato, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, ed ha il compito di indirizzare e coordinare le attività del Comitato, provvedendo a tutto quanto necessario per il raggiungimento dello scopo sociale; nomina il Segretario del Comitato e, qualora ne ravvisi la necessità, uno o due vice-segretari.

In particolare il Presidente; avvalendosi della collaborazione del Segretario:

- mantiene i contatti con la sede centrale dell'ICOLD-CIGB e ne dirama le comunicazioni ai soci;
- decide tutte le spese necessarie per il regolare funzionamento del Comitato;
- cura il buon funzionamento degli uffici di segreteria ed in particolare la compilazione dei verbali dell'Assemblea e di quelli del Consiglio di Presidenza;
- provvede al pagamento delle quote associative alla Commissione Internazionale delle Grandi Dighe (ICOLD-CIGB);
- cura la partecipazione del Comitato ai comitati tecnici internazionali ed il regolare funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro;
- cura la redazione del preventivo annuale delle spese e del rendiconto finanziario.

ed unitamente ai Vice Presidenti:

- decide sulla ammissione di nuovi soci;
- nomina i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro ed i rappresentanti del Comitato Italiano in seno ai Comitati internazionali.

Art. 15 - I Vice Presidenti

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nella gestione del Comitato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente più anziano per età, ovvero l'unico presente, lo sostituisce con tutti i poteri di cui al precedente art. 14.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura, anche a mezzo del Segretario, la riscossione delle quote annuali dei soci rilasciandone ricevuta;
- cura la custodia del patrimonio sociale secondo le direttive impartite dal Presidente;
- predispone il preventivo annuale e il rendiconto economico e finanziario secondo le direttive del Presidente.

Art. 17 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci individuali o rappresentanti di soci collettivi o sostenitori; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio e' eletto dal Collegio stesso tra i propri membri effettivi.

Il Collegio ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'associazione e di riscontrare l'esattezza e la regolarità del rendiconto economico finanziario.

Art. 18 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da un massimo di 9 membri nominati dal Consiglio di Presidenza tra i soci appartenenti al mondo accademico ovvero con particolari competenze nelle materie di interesse dell'associazione. I membri durano

in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'associazione, e si riunirà su convocazione del Presidente stesso.

Il Comitato Scientifico ha come compito di dare il proprio avviso al Consiglio di Presidenza ogni qual volta richiesto, nonché, su sollecitazione del Presidente, suggerire temi di specifico interesse da sviluppare, sia in campo nazionale che internazionale, da appositi Gruppi di Lavoro, apportando anche la propria fattiva collaborazione.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la gestione del Comitato e con il Tesoriere per la riscossione delle quote e la predisposizione del preventivo annuale e del rendiconto economico.

Cura e provvede alla normale amministrazione del Comitato secondo le direttive del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Comitato Scientifico e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali.

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi governativi nonché dai beni e dai valori che venissero a qualsiasi titolo in proprietà dell'associazione.

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Scioglimento del Comitato

Lo scioglimento del Comitato deve essere approvato dall'Assemblea con almeno i 3/5 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

La deliberazione di scioglimento disciplinerà anche la destinazione del patrimonio sociale.

All'Assemblea è demandata la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 23 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche previste dall'art. 9 del presente Statuto sono gratuite.

Art. 24 - Disciplina del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.